



## CONVENZIONE

**PER ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO AUTORIZZATO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI DI CATEGORIA "A" E "B" ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI AI SENSI DEL DELL' ex D.lgs. 101/2020**

-L'Azienda Sanitaria Locale BT, con sede in Andria, via Fornaci, 201, CF N.90062770725 e P.I. n.06391740724, in persona del suo Legale Rappresentante la Direttrice Generale Dott.ssa Tiziana Dimatteo

-La Società di Consulenza di medicina del Lavoro PASS Italia Srl, con sede legale in Bari, Viale Unità d'Italia 13/A, PI 06957250720, in persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Grazia Coratella

### PREMESSO CHE

- l'art. 43 della L. n. 449/97 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 91 CCNL area Sanità del 23.01.2024 per la dirigenza medica prevede che i dirigenti medici possano svolgere attività libero-professionale individualmente o in équipe in strutture di altra Azienda del S.S.N., previa apposita convenzione;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- il conferimento dell'incarico professionale per l'assolvimento delle prestazioni relative alla sorveglianza medica dei lavoratori, di categoria "A" e "B", esposti a radiazioni ionizzanti, ex D.lgs. 101/2020, può essere conferito esclusivamente al Medico Autorizzato, in possesso del titolo di Medico competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e iscritto nell'elenco nazionale.
- la PASS Italia srl, con nota del 4.11.2024, ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione già in essere con l'ASL BT alle medesime condizioni, al fine di continuare ad assicurare le prestazioni indicate nella stessa;
- l'ASL BT, per vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità alla statuizione di detti accordi.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1

#### (Oggetto dell'incarico)

Fermo restando che gli stessi non sono legati da vincolo di subordinazione gerarchica, i professionisti individuati, di seguito indicati come "Medico Autorizzato", devono assicurare le seguenti prestazioni



a favore della società Pass Italia srl, relativamente ai soggetti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti; in particolare le attività riguarderanno:

- visite mediche preventive
- visite mediche periodiche e straordinarie
- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi qualora venga accertato lo stato di cessazione della non idoneità
- ogni altro adempimento o attività comunque demandati dalle norme di legge al Medico Autorizzato

L'Azienda Sanitaria Locale BT si impegna ad effettuare le consulenze di cui trattasi, offrendo la specifica professionalità del Dott. Luigi Daliani Poli, Medico Competente iscritto nell'elenco nazionale dei medici Autorizzati.

#### Art. 2

##### (Raccordo dell'attività professionale)

Il responsabile della presente convenzione per la società PASS Italia srl è individuata nella persona dell'Amministratrice Unica Dott.ssa Grazia Coratella, che vigilerà affinché le prestazioni siano rese nel rispetto della normativa vigente sulla libera professione e dei dovuti riposi e, comunque, non oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore, tenendo conto anche delle eventuali ore mensili di consulenza rese dai medesimi professionisti in virtù di precedenti analoghi rapporti convenzionali.

In ogni caso, l'attività di consulenza verrà svolta secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti tra i Responsabili della presente convenzione.


La PASS Italia srl si impegna ad assicurare al Medico Autorizzato le condizioni di lavoro necessario per il regolare svolgimento dei compiti di cui sopra, fornendo le informazioni e la documentazione 2 necessarie per lo stato di salute dei soggetti esposti nonché sulle condizioni di lavoro incidenti sul giudizio di idoneità.

#### Art. 3

##### (Modalità di espletamento dell'incarico)

Le prestazioni saranno svolte in conformità alle seguenti disposizioni normative, contrattuali e aziendali:

- CCNL 23.01.2024 dell'Area della Sanità —triennio 2019-2021, il cui art. 91 "Altre attività a pagamento", al comma 2 prevede che "Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio...",
- DPCM del 27.03.2000: "Atto di indirizzo e coordinamento concernete l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale", il cui art. 8 "Attività aziendali a pagamento da terzi all'azienda e svolte fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno



delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina prevista dal presente atto di indirizzo e coordinamento per tali attività, ovvero considerata come obiettivo prestazione incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro"; inoltre il comma 2 prevede che ('L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni"; Le prestazioni specialistiche in oggetto dovranno:

- non compromette né il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il cui soddisfacimento è prioritario, né il livello quali-quantitativo delle medesime;
- soddisfare il rispetto dei vincoli disposti dal D.Lgs n. 66 del 8.04.2003;
- essere svolta a cura dei Dirigenti Medici con rapporto esclusivo, fuori orario di servizio, con osservanza del principio di fungibilità e rotazione di coloro che erogano le prestazioni.

#### Art. 4

##### (Compensi)

L'ammontare del compenso per l'esecuzione della consulenza oggetto della presente Convenzione è pari a € 80,00 (ottanta) lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, per ciascuna ora di accesso del Professionista; saranno, inoltre, riconosciute esclusivamente le spese di viaggio nei limiti previsti di € 0,25/Km.

Il compenso sarà corrisposto dal Società PASS Italia srl alla ASL BT, previo ricevimento della fattura. La ASL BT, trattenuto quanto di propria competenza, attribuirà il relativo importo al personale individuato per l'esecuzione della prestazione propria del presente atto, secondo i vigenti regolamenti.

#### Art.5

##### (Oneri assicurativi)

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione la società PASS Italia srl provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per il rischio contro terzi nonché per il rischio infortuni compresi quelli in "itinere".

#### Art.6


##### (Durata dell'incarico)

La presente convenzione avrà validità di 1 (uno) anno a decorrere dal 1° dicembre 2024 fino al 30 novembre 2025.

#### Art. 7

##### (Risoluzione anticipata)

Viene riconosciuta, anche su richiesta dei Dirigenti Medici incaricati, la facoltà di recesso anticipato della presente Convenzione qualora i contraenti siano indotti a ciò da motivate ragioni. La comunicazione sarà formalmente inviata almeno 15 giorni prima della cessazione delle prestazioni oggetto de quo.



Art. 8

(Trattamento dei dati)

Il Medico Autorizzato, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 196/03 e ss.mm.ii., è autorizzato, nei modi e nei limiti di legge, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali e ai soli fini dell'incarico di cui trattasi e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Il Medico Autorizzato è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa dello svolgimento delle sue attività.

Art. 9

(Disposizioni finali e Foro competente)

L'esecuzione della convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti.

Da parte dei contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del SSN, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile e alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trani. Le parti di comune accordo, eleggono domicilio presso le proprie sedi legali.

La Direttrice Generale

ASL BT

Dott.ssa Tiziana Dimatteo

L'Amministratrice Unica

PASS Italia srl

dott.ssa Grazia Coratella

Firmato  
digitalmente da  
TIZIANA DIMATTEO  
Data: 2024.12.03  
10:04:31 +01'00'

Grazia  
Coratella  
03.12.2024  
20:41:47  
GMT+02:00

